



Posta e risposta

32

a cura di Stefano Citterio

D.: Sono un'Infermiera che lavora in RSA ed ho come responsabile di reparto un'educatrice. Questa figura professionale può avere responsabilità organizzative del reparto ed in particolare l'infermiere deve fare riferimento a lei?

R.: Gent.ma Collega, la tua domanda è interessante e tocca il problema della relazione/integrazione tra professioni.

In termini generali tutte le professioni sanitarie ricomprese nella legge 251/2000 e successive (fino alla legge 43/2006) possono/devono avere responsabilità organizzative. In particolare la legge 43/06 all'art.6 "istituzione della funzione di coordinamento", rinviando anche ad un successivo accordo stato/regioni (sancito nel nov del 2007 e recepito anche nei contratti di lavoro del pubblico impiego) individua requisiti, criteri e modalità per l'esercizio di tale funzione.

È chiaramente espresso che per tutti i profili (quindi anche l'educatore) può essere istituita la funzione di coordinamento, per il cui esercizio occorrono il master di primo livello in management (o per le funzioni di coordinamento, 1 anno di corso e tirocinio di almeno 500 ore), e tre anni di esperienza nel proprio profilo di appartenenza (salvo le eccezioni già individuate per chi già svolgeva le funzioni di coordinamento). Nel comma 6, sempre della art. 6 legge 43/06, si dice anche che: "Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali". Ciò significa che è necessario rispettare le competenze del profilo di appartenenza, da cui deriva che il rapporto tra professionisti diversi non può essere di subordinazione gerarchica. Overo, un educatore non può coordinare infermieri (e viceversa), ma potrebbe, invece, coordinare OSS o ausiliari.

È chiaro che gli infermieri non possono ritenersi estranei dall'organizzazione complessiva della struttura ed è necessario individuare i necessari meccanismi/strumenti di integrazione. Il riferimento al coordinatore identificato dai responsabili della struttura ci deve necessariamente essere in termini funzionali al buon andamento delle attività complessive della UO.

In caso di pareri differenti, se non si riesce a trovare un accordo che tenga conto di tutti i fattori in gioco e con la necessaria flessibilità e comprensione reciproca, occorre riferirsi alle specifiche competenze richieste. Se si tratta di competenze esclusive infermieristiche la decisione ultima la deve prendere l'infermiere, mentre per le altre decisioni che attengono l'organizzazione la scelta la deve effettuare chi ha la responsabilità del coordinamento.

Come spesso accade si tratta di un lavoro quotidiano e continuo le cui risposte sono spesso patrimonio solo di chi le vive direttamente.

D.: Volevo sapere se con la laurea specialistica è possibile partecipare ad una selezione per diventare Coordinatore?

R.: Gentile Collega, ad oggi per effettuare l'attività di coordinamento, secondo quanto definito dalla legge 43/2006 occorrono il master di primo livello in management (o per le funzioni di coordinamento, 1 anno di corso e tirocinio di almeno 500 ore), e tre anni di esperienza nel proprio profilo di appartenenza (salvo le eccezioni già individuate per chi già svolgeva le funzioni di coordinamento). Di conseguenza, nonostante l'evidente incongruenza della situazione, la laurea specialistica non assolve l'obbligo dei requisiti richiesti per esercitare la funzione di coordinamento pur essendo il requisito utile per diventare dirigente.

